



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CASTELLO BIONDI MORRA

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso del Castello Biondi Morra per esposizioni e mostre temporanee, spettacoli e feste private, conferenze, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, promossi da enti pubblici e privati e da associazioni sportive, culturali, ricreative del volontariato.

Potranno, inoltre, essere autorizzati anche rinfreschi e buffet connessi alle manifestazioni.

Il criterio prioritario da adottare al fine della concessione per l'uso dei locali è quello di privilegiare e salvaguardare le più complessive politiche culturali e le singole iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e, in subordine, dalle Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni, per le quali si prevede negli articoli successivi l'esonero dal pagamento delle tariffe di utilizzo di cui al successivo art. 9.

Inoltre, il Castello viene utilizzato, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 74 del 22.10.2015, quale separato ufficio di Stato civile per la sola celebrazione dei matrimoni con il rito civile.

E', in ogni caso, consentita la fruizione pubblica del Castello per visite guidate anche a pagamento in collaborazione con associazioni del territorio convenzionate con il Comune secondo apposita regolamentazione definita in separata sede.

ART. 2

Il presente regolamento è applicabile alle seguenti sale e spazi esterni del Castello Biondi Morra, come riportati nelle planimetrie allegate:

- A) Sala convegni, capienza massima 100 persone;
- B) Sala granaio, capienza massima 100 persone;
- C) Cortile interno, capienza massima 50 persone.

La responsabilità del rispetto della capienza massima di ciascuna sala è ad esclusivo carico dell'organizzatore dell'evento o manifestazione.

ART. 3

L'uso dei locali e degli spazi, di cui all'art. 2, è consentito ad associazioni di qualsiasi tipo, enti e istituzioni di interesse locale, regionale, nazionale o straniero, privati cittadini, che ne facciano richiesta per attività o manifestazioni o eventi compatibili con il presente Regolamento.

È escluso l'uso degli immobili comunali per iniziative contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume o che producono immissione moleste.

L'utilizzo dei locali deve essere compatibile con la destinazione d'uso e con le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi.

In ogni caso, è esclusa la vendita e/o commercializzazione di prodotti.

ART. 4

Le richieste per la disposizione in uso temporaneo dei locali o degli spazi di cui all'art. 2 per le finalità sopra indicate dovranno essere fatte pervenire al protocollo del civico Ente con congruo anticipo e, comunque, almeno dieci giorni prima del giorno previsto per l'utilizzo del locale.

Ogni richiesta dovrà contenere l'indicazione del giorno o dei giorni, e dell'orario per cui viene chiesto il locale o spazio, dell'uso che verrà fatto e dovrà essere sottoscritta dal Presidente dell'Associazione o dal rappresentante legale dell'ente, o dal privato richiedente.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere ulteriori indicazioni o informazioni circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere.

Il Comune si riserva di non concedere l'uso dei locali/spazi per istanze inerenti attività non rispondenti agli standard di qualità richiesti dal carattere monumentale dei locali stessi.

La concessione sarà rilasciata dal responsabile del settore preposto.

ART. 5

Le richieste, pervenute con un anticipo inferiore ai dieci giorni sopra indicati, verranno prese in considerazione compatibilmente con la possibilità di rilasciare l'autorizzazione richiesta.

L'orario di utilizzo dei locali e degli spazi verrà specificato di volta in volta in considerazione della tipologia dell'iniziativa promossa.

Per le iniziative che si protraggono oltre le ore 20,00, il richiedente dovrà farsi carico dei servizi di sicurezza con apposita specificazione nella richiesta.

Nel caso in cui due o più richiedenti avanzino istanza di utilizzazione per lo stesso giorno, ai fini della concessione sarà tenuto conto della data di arrivo della richiesta al protocollo comunale, oltre che di quanto previsto nel presente regolamento ai fini dell'accettazione delle richieste.

ART. 6

In caso di rilevante interesse pubblico, in deroga alle norme del presente regolamento, il Sindaco con proprio atto motivato può autorizzare l'uso dei locali o spazi, comunicando l'autorizzazione al competente settore comunale.

ART. 7

L'istanza di autorizzazione dovrà contenere:

- A) denominazione e sede dell'associazione o ente, o residenza del privato;
- B) nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del responsabile o rappresentante legale dell'associazione o ente, o privato cittadino;
- C) il locale/i o lo spazio/i di cui si intende richiedere l'uso;
- D) il giorno/i e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare il locale/i o lo spazio/i;
- E) il tipo di attività che sarà svolta e le finalità perseguite, con allegato il programma e/o le indicazioni ritenute utili ai fini dell'esplicitazione della richiesta.

La mancanza di una o più delle informazioni di cui al presente articolo può essere motivo di rifiuto della richiesta.

Nel caso di richieste in uso di locali o spazi per concerti, spettacoli e feste private, le concessioni verranno rilasciate previa presentazione di un'istanza corredata dalla documentazione necessaria a valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela del bene. In tal caso è altresì richiesta una polizza assicurativa sottoscritta dal richiedente in caso di danni a persone, arredi o alla struttura.

Coloro che vengono autorizzati all'utilizzo dei locali assumono di fronte al Comune di Morra De Sanctis la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti, oltre che dagli organizzatori e dagli intervenuti alla manifestazione, alle cose di proprietà comunale – arredi, attrezzature, impianti, etc - e alle persone, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

ART. 8

I locali e gli spazi sono concessi in uso con i relativi impianti elettrici e idrico – fognari e le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano.

Il Comune, salvo casi di forza maggiore, quali ad esempio guasti improvvisi o eventi imprevisi, si impegna a fornire i seguenti servizi:

- riscaldamento;
- energia elettrica.

Per iniziative che richiedano l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali e negli spazi interessati, il concessionario, previa autorizzazione anche informale del Comune, potrà provvedere a proprie spese e cura in tempi da concordare con il Comune. Le operazioni di smontaggio delle suddette attrezzature dovranno avvenire entro 24 ore dal termine dell'iniziativa.

Il concessionario solleva il Comune di Morra De Sanctis da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

ART. 9

Per la concessione della disponibilità in uso temporaneo del o dei locali del Castello Biondi Morra, il richiedente dovrà versare, prima del rilascio dell'autorizzazione, un canone giornaliero, che verrà determinato dalla giunta comunale con propria delibera, diversificando l'importo in base al tipo di locale/spazio richiesto ed al tempo di utilizzo e prevedendo agevolazioni, mediante tariffe orarie favorevoli, per l'utilizzo del Castello da parte di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

Non saranno tenuti ad alcun pagamento gli Enti statali e regionali, gli Istituti scolastici locali, i gruppi consiliari, le Associazioni locali, le fondazioni *onlus - no profit locali* per lo svolgimento di iniziative patrocinata dal Comune o con il sostegno e il contributo diretto del Comune.

Il canone in caso di utilizzo del Castello per feste private non potrà essere inferiore alle seguenti somme:

- A) Sala convegni Euro 80,00 ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale (1 novembre – 30 aprile);
- B) Sala granaio (esclusa area adibita a museo) Euro 50,00 ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale 1 novembre – 30 aprile);
- C) Cortile interno, Euro 50,00 ad ora;

Per l'utilizzo delle due sale e cortile, il canone di affitto non potrà essere inferiore ad 150,00 euro ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale 1 novembre – 30 aprile)-

ART. 10

Il concessionario, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, è tenuto al versamento di un deposito cauzionale di € 100,00, sul conto corrente di tesoreria comunale o su conto corrente postale intestato al Comune di Morra De Sanctis. Il deposito cauzionale verrà trattenuto nel caso in cui non vengano effettuate le pulizie.

Sono esonerati da tale versamento, inoltre, coloro che già sono provvisti di assicurazione in caso di danni a persone, agli arredi o alla struttura.

ART. 11

Il concessionario del locale è responsabile e della conservazione di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie per eseguire l'iniziativa per la quale è stata richiesta la concessione, introdotte nel locale o in dotazione allo stesso locale, impegnandosi a restituire i locali stessi e gli spazi comunali nel medesimo stato in cui sono stati trovati e consegnati.

Per le manifestazioni che si protrarranno oltre le ore 20,00 le attività di sorveglianza saranno effettuate da personale reclutato dall'espositore e/o organizzatore, sotto la sua personale responsabilità e a totale suo carico.

ART. 12

Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alcune alle pareti, al soffitto, al pavimento, agli arredi, alle attrezzature e agli impianti in dotazione. Ogni lavoro di carattere straordinario, di adeguamento o di ripristino dovrà essere autorizzato dal Comune.

Nei locali dati in uso è assolutamente vietato applicare con qualsiasi mezzo e qualsiasi strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture.

E' concesso, ai soggetti terzi, l'utilizzo di propri espositori mobili per materiale informativo e pubblicitario, che non risulti in contrasto con le finalità della iniziativa e con la natura del manufatto, o l'utilizzo degli espositori presenti, previo assenso della Amministrazione Comunale.

ART. 13

Il concessionario deve osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza e igiene, nonché il divieto di fumare, per disposto della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Il concessionario deve munirsi a sua cura e spese di tutte le licenze, nulla-osta e autorizzazioni eventualmente previste, non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni e inosservanze alle disposizioni anzidette.

I concessionari dei locali non potranno fissare il loro recapito presso la sede della struttura in concessione d'uso temporaneo.

ART. 14

Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi di cui agli articoli precedenti, gli verrà addebitato, oltre all'applicazione dei normali canoni d'uso, il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi e agli impianti del locale. In tale caso il concessionario perderà il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali per analoghe iniziative.

Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere a un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato appartenente all'ufficio tecnico e del concessionario o suo rappresentante all'uopo indicato.

Il concessionario può inoltre richiedere un sopralluogo precedente all'uso, sempre al fine di una verifica dello stato dei luoghi.

ART. 15

Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni arrecati, il Comune di Morra De Sanctis avrà il diritto di promuovere la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per diversa utilizzazione, da parte del richiedente, del locale/i e degli spazi, rispetto a quella comunicata e autorizzata;
- b) per sub-concessione totale o parziale del locale o degli spazi comunali, delle strutture e delle attrezzature, degli impianti o degli arredi concessi in uso;
- c) per danneggiamenti evidenti al locale.

ART. 16

Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi non immediatamente riparabili e/o, comunque, a eventi imprevisi o fortuiti, non imputabili al concedente, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi, quindi, del locale o degli spazi comunali, e in modo tale da compromettere la manifestazione cui viene adibito il locale stesso concesso.

In tal caso il Comune sarà tenuto al solo rimborso della somma percepita.

Il mancato utilizzo del locale per causa imputabile al concessionario non comporta nessun obbligo alla restituzione del canone versato al Comune, anche nel caso in cui il mancato utilizzo dipenda da cause di forza maggiore non prevedibili e non immediatamente removibili.

ART. 17

Nel caso in cui la richiesta sia avanzata contemporaneamente da un Ufficio del Comune e da un soggetto esterno, è disposta la priorità alla richiesta formulata dall'Ufficio del Comune.

ART. 18

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge o, in mancanza di esse, a eventuali regolamenti del Comune.

ART. 19

Le parti e gli ambienti del Castello Biondi Morra non espressamente indicata all'art. 2 del presente regolamento restano esclusi dall'uso da parte dei privati.

